

STATUTO

I RAGAZZI DI CRISTALLO SOCIETA' COOPERATIVA ED IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARGA LU VIA WILLIAM AUSTIN
CHAPMAN SNC

Numero REA: LU - 273657

Codice fiscale: 02760900460

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

regolamenti in materia di lavoro ed in specie per quel che concerne i rapporti di lavoro subordinato ed altri rapporti di collaborazione e con gli enti previdenziali, assistenziali, anti-infortunistici e di collocamento.

Per fare fronte alle incombenze di cui sopra la società deve annualmente costituire apposito fondo-rischi e dotarlo con le necessarie somme.

Art.8) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31/12/2026 (trentuno dicembre duemilaventisei).

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali netti, destinandoli :

- a) una quota non inferiore al 30 % (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) quanto residua a riserva straordinaria.

Nessun compenso viene corrisposto a remunerazione delle quote sociali.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 *bis* dell'articolo 3) del D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii., l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci cooperatori con la cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 *sexies* del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti del secondo dell'articolo 9) del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla redazione del bilancio sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci congiuntamente al bilancio di esercizio e viene depositato per via telematica presso il competente Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione.

- L'Organo Amministrativo è tenuto a curare le pratiche necessarie per la legale costituzione della società, ed è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richieste dalla competenti Autorità in sede di deposito ed iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

- Le spese del presente atto e conseguenti, il cui importo approssimativo è di € 2.300,00 (duemilatrecento/zero zero), sono a carico della società.

- La società cooperativa è regolata, oltre che dal presente atto, anche da quanto stabilito dallo statuto sociale contenente le norme relative al funzionamento della società e le altre indicazioni di cui all'articolo 2521 del codice civile le quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto e risultano essere le seguenti :

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA
SOCIALE DENOMINATA "I RAGAZZI DI CRISTALLO SOCIETA'
COOPERATIVA ED IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1) Denominazione - Norme applicabili

È costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile nonché della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e ss.mm.ii.; del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'articolo 2, secondo comma, lettera c, della Legge 6 giugno 2016 n° 106) e ss.mm.ii. e della Legge Regionale Toscana 31 ottobre 2018 n° 58 e ss.mm.ii., la società cooperativa sociale denominata: "I RAGAZZI DI CRISTALLO SOCIETA' COOPERATIVA ED IMPRESA SOCIALE".

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2519 del codice civile, alla cooperativa si applicano le norme della società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Art.2) Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Barga (LU).

L'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Compete invece ai soci decidere l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al precedente capoverso.

Art.3) Durata

La società cooperativa ha durata fino al 31/12/2065 (trentuno dicembre duemilasesantacinque) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art.4) Scopi - oggetto - requisiti mutualistici - prevalenza

La cooperativa sociale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii. e di quanto già previsto dall'articolo 1, comma primo, lettera a) e lettera b), della Legge 381/1991 e ss.mm.ii. e della L.R.T. 58/2018 e ss.mm.ii., esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'inclusione e all'integrazione sociale, alla tutela dei diritti ed al miglioramento delle condizioni di vita delle persone appartenenti a categorie deboli e/o svantaggiate con particolare riguardo alle persone con disabilità, fragilità o svantaggio sociale e di ottenere, tramite la gestione in forma associata, il miglioramento economico e sociale dei singoli soci, compatibilmente con le finalità proprie dell'impresa sociale di cui al citato decreto legislativo 112/2017 e ss.mm.ii. ed, in particolare, intende offrire continuità di occupazione lavorativa ai propri soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi di mutualità senza fini di speculazione privata e si configura come cooperativa sociale (di tipo A e B), a scopo plurimo, che opera con carattere di mutualità e solidarietà, esercitando l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi connessa con quella di formazione e avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

In relazione a quanto sopra la Cooperativa può stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, con qualsiasi forma contrattuale consentita ed anche in esecuzione di convenzioni con Enti Pubblici e/o privati, svolgere indicativamente le seguenti attività :

Tipo A :

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. quali a titolo esemplificativo e non esaustivo orientamento e accompagnamento al lavoro, bilancio di competenze, orientamento professionale, tutoraggio, job coaching, percorsi pre-lavorativi e laboratori protetti;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53 e ss.mm.ii. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attività culturali, artistiche, ricreative e laboratoriali con finalità educativa e inclusiva; sostegno scolastico ed educativo domiciliare; tutoraggio e accompagnamento personalizzato;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n° 328 e ss.mm.ii. ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n° 104 e ss.mm.ii. e di cui alla Legge 22 giugno 2016 n° 112 e ss.mm.ii. quali a titolo esemplificativo e non esaustivo percorsi di autonomia personale, domestica, sociale e lavorativa; progetti di vita indipendente; gestione di appartamenti, comunità alloggio, co-housing, residenzialità leggera e abitare supportato; accudimento continuativo di persone con disabilità prive di famiglia o impossibilitate a ricevere adeguata assistenza familiare, servizi di sollievo, parent training, counseling, mediazione familiare, accompagnamento nei percorsi di cura, inclusione e autonomia;
- attività strumentali a quelle innanzi indicati quali a titolo esemplificativo e non esaustivo trasporto sociale, accompagnamento, servizi logistici e organizzativi, gestione di spazi e strutture funzionali alle attività sopra elencate.

Tipo B (attività secondarie/strumentali finalizzate esclusivamente alla formazione professionale ed all'inserimento nel mercato del lavoro, in misura pari almeno al 30 % (trenta per cento) della forza lavoro, delle persone svantaggiate o con disabilità di cui al secondo comma dell'articolo 112) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., applicando corrispettivi idonei a coprire i costi di gestione delle attività di cui trattasi ed a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati) :

- l'attività alberghiera, turistico-alberghiera ed agrituristica, anche mediante la compravendita, permuta, gestione, locazione ed affitto di strutture alberghiere, di residenze turistico-alberghiere, residence, affittacamere con o senza prima colazione, case vacanze (e/o bed and breakfast), anche collegati a progetti di autonomia abitativa e/o di abitare supportato;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi gli alcolici ed i super-alcolici; l'attività di pubblico esercizio di ristorante, tavola calda e di esercizi similari per cibi da asporto e di tutte le attività annesse alle predette; la gestione di bar, caffè, gelateria, pizzeria, paninoteca, spaghetteria, birreria; la vendita ed il commercio di prodotti di gastronomia, rosticceria, di pasticceria secca, fresca e gelato di propria produzione e di

tutti gli altri generi alimentari;

- la rivendita di giornali, riviste, tabacchi ed altri generi di monopoli, nonché souvenir ed oggettistica di vario genere e tipo, la gestione di sale da ballo, di sale da gioco e ricevitoria per giochi a pronostico leciti (es. gratta e vinci, lotto, enalotto, totocalcio, totip, tris, bingo e simili);
- commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non; laboratori artigianali, piccole produzioni, confezionamento, assemblaggio; vendita di prodotti realizzati nell'ambito dei percorsi di inserimento lavorativo;
- l'organizzazione di fiere, eventi, manifestazioni, spettacoli ed attività di intrattenimento in genere, in qualsiasi settore;
- pulizie, manutenzione del verde, piccola manutenzione; servizi logistici, trasporto merci e persone nei limiti di legge; servizi ausiliari a strutture ricettive, educative e residenziali;
- attività strumentali alle finalità sociali, gestione di attività economiche interne a comunità alloggio, appartamenti protetti o strutture di abitare supportato; attività produttive finalizzate alla formazione professionale e all'autonomia lavorativa;
- attività previste per le "comunità energetiche rinnovabili di cui all'art. 42-bis del D.L. n° 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n° 8 e di cui al D.Lgs. 8 novembre 2021 n° 199, recante attuazione della Direttiva UE n° 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del giorno 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II ed IEM) sia come membri consumatori che come membri produttori nonché interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del citato D.Lgs. n° 199/2021.

La Cooperativa sociale, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

Potrà inoltre aderire ed integrarsi con altre Organizzazioni perseguiti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messi a disposizione da Comunità Europea, Stato, Regioni, Province, Comuni e/o da altri Enti Pubblici, nonché da Enti e/o soggetti privati.

La cooperativa, nello svolgimento dell'attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci ma può svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2521 del codice civile.

La società cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità e nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci rispetta il principio di parità di trattamento.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II - SOCI

Art.5) Soci Ordinari - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Ai sensi dell'art. 14 della legge n° 59/1992 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Possono altresì essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa sociale.

Al fine di garantire il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 4) che precede, la cooperativa promuove ed incentiva la partecipazione di Enti Pubblici territoriali, Enti del Terzo Settore, Cooperative sociali e/o altri Enti Pubblici e/o privati aventi oggetto e finalità affini, analoghe e/o complementari a quelle della cooperativa.

Art.6) Soci volontari - Numero e requisiti

Possono partecipare alla cooperativa anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

La partecipazione dei soci volontari è disciplinata dalla citata Legge 8 novembre 1991 n° 381.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della citata Legge 8 novembre 1991 n° 381, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri derivanti dall'applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 2) della Legge 381/1991.

Art.7) Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;

4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Art.8) Obblighi dei soci

Aderendo alla Cooperativa sociale i soci si obbligano :

- a) a versare, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa ammissione, l'importo della quota sociale sottoscritta;
- b) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della cooperativa sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa essere pregiudizievole degli interessi e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla cooperativa.

Art.9) Perdita delle qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Cooperativa sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della cooperativa.

Art.10) Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che :

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

c) nel caso in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

d) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art. 31 del presente statuto.

Art.11) Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 del codice civile, fermo restando quanto di seguito previsto per il rimborso della quota sociale.

Art.12) Rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3), comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii. oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Art.13) Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere cedute né sottoposte a pegno o vincolo, salvo parere favorevole dell'Assemblea.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.14) Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad € 100,00 (cento/zero zero) né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

- b) dalla riserva legale ex articolo 2545 *quater*, primo comma, del codice civile;
- c) dalla riserva ordinaria, formata con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;
- f) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della cooperativa;
- g) dai contributi derivanti dal 5X1000 e da altre forme di finanziamento pubblico.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

E' assolutamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e/o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3), comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii..

Eventuali utili ed avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle attività secondarie/strumentali finalizzate alla formazione professionale ed all'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate o con disabilità di cui al secondo comma dell'articolo 112 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno essere obbligatoriamente accantonati a riserva indivisibile e/o reimpiegati per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 4) che precede.

Art.15) Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.16) Bilancio annuale - Bilancio Sociale - Ristorni

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali netti, destinandoli :

- a) una quota non inferiore al 30 % (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) quanto residua a riserva straordinaria.

Nessun compenso viene corrisposto a remunerazione delle quote sociali.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 *bis* dell'articolo 3) del D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii., l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata sulla base della quantità e

qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci cooperatori con la cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 *sexies* del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti del secondo dell'articolo 9) del D.Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla redazione del bilancio sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci congiuntamente al bilancio di esercizio e viene depositato per via telematica presso il competente Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione.

TITOLO IV. ORGANI SOCIALI

Art.17) Organi sociali

Sono organi sociali della Cooperativa sociale:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

A) ASSEMBLEA

Art.18) Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio Italiano.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dall'Organo di Controllo.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi ad ogni socio mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Art 19) Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori e l'organo di controllo, determinandone

l'eventuale compenso;

c) approvare gli eventuali regolamenti interni;

d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci, ove nominati;

e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Art.20) Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.21) Svolgimento dell'assemblea

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per giustificato motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare solo altri 2 (due) soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori od ai membri dell'Organo di Controllo, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati con il luogo fisico dell'adunanza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali :

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla contestuale e/o successiva formazione e sottoscrizione del verbale; in detto luogo si riterrà svolta l'assemblea;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.22) Validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato della stessa, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.23) Composizione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente ed i rappresentanti degli Enti di cui al terzo comma dell'articolo 4) del D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii..

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società.

Art.24) Durata in carica

Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e comunque per il termine massimo di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

Art.25) Convocazione - deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dall'Organo di Controllo se nominato.

La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati con il luogo fisico dell'adunanza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali :

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla contestuale e/o successiva formazione e

sottoscrizione del verbale; in detto luogo si riterrà svolta l'adunanza del Consiglio;

- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.26) Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redigere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento;
 - c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
 - d) determinare gli indirizzi dell'azienda per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
 - e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 28;
 - g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
 - h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;
 - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi, tra l'altro, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.
- Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art.27) Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo, ove nominato.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione e resteranno in carica sino alla prima Assemblea utile che

potrà confermare la nomina o provvedere a sostituire detti amministratori con altri di propria nomina.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Art.28) Presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10) del D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii..

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in

materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso,

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.29) Regolamento interno

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da redigersi da parte del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci, come previsto dal punto d) del precedente art. 26.

Art.30) Scioglimento della Società

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione deve essere devoluto, ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'articolo 12) del D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii. a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex articolo 2545 *undecies* del codice civile o in

subordine e salvo eventuali altre destinazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ad altri Enti del Terzo Settore, aventi oggetto analogo e/o affine a quello della cooperativa, costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Art.31) Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia al D.Lgs 3 luglio 2017 n° 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, secondo comma, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n° 106) ed al D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ed alle disposizioni già contenute nelle Legge 8 novembre 1991 n° 381, alla Legge Regionale Toscana 31 ottobre 2018 n° 58 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle altre disposizioni speciali in materia di società cooperative sociali nonché al codice civile.

- I comparenti, da me Notaio previamente resi edotti delle normative di cui infra e da me espressamente interpellati al riguardo, dichiarano ciascuno sotto la propria personale responsabilità :

i) di aver ricevuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, esaustiva informativa relativa al trattamento dei loro dati personali e che gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo ed esclusivamente per finalità inerenti al presente atto, relative e dipendenti formalità ed effetti fiscali ad esso connessi e/o ricollegati e di prestare espressamente il loro consenso a me titolare del trattamento;

ii) che la presente operazione economica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 231/2007, non costituisce né dà luogo a fenomeno di "riciclaggio", come definito dal comma quarto dell'articolo 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n° 231 e successive modificazioni e integrazioni e non ha quale unica finalità, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n° 74, come modificato dal D.L. 31 maggio 2010 n° 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n° 122, la sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva per mancato pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio nei modi di legge, alle ore diciannove e trenta.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio consta di fogli undici per facciate quaranta e quanto fin qui della presente.

Firmato : Belinda Venturelli - Sabrina Mazzei - Filippini Elisa - Fosco Bertoli - Lucchesi Giuseppe - Alessandro Bertolucci - Vincenzo De Luca, Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento supporto cartaceo ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs 7 marzo 2005 n° 82 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.

- Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..